

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 743

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, GALLONI, SGARLATA, LETTIERI, IOZZELLI, TERRANOVA, STELLA, DARIDA, PENNACCHINI, CAIAZZA, FANELLI, RUFFINI, MARTINI MARIA ELETTA, DI LEO, PERDONÀ, ERMINERO, BUFFONE, MENGOZZI, DE LEONARDIS**

*Presentata l'11 dicembre 1968*

### Intervento organico dello Stato a favore dei cittadini e delle zone colpiti da pubbliche calamità

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nostro Paese è stato purtroppo frequentemente colpito in questi ultimi anni da avversità naturali: basterebbe citare, pur volendosi limitare alle più importanti ed a quelle successive alla guerra, il terremoto delle Marche e dell'Irpinia, le eruzioni del Vesuvio e dell'Etna, le ricorrenti inondazioni del Polesine, e particolarmente quelle del 1951, le numerose alluvioni, fra cui maggiormente gravi quelle verificatesi in Calabria e nel Salernitano, le mareggiate abbattutesi sulla Liguria e sul Veneto, il disastro del Vajont, la frana di Agrigento, le alluvioni ed inondazioni del 1966 in Toscana e, per finire, i recenti disastri in Piemonte e in provincia di Trapani.

Ed è logico di fronte alla frequenza ed alla gravità delle avversità che in questi ultimi anni hanno colpito il nostro Paese, la pubblica opinione chieda unanime allo Stato sia la sollecita attuazione di un piano organico per la sistemazione idrografica del nostro territorio — settore nel quale si sono notoriamente verificati i maggiori danni — sia, d'altra parte, la emanazione di una legge che per il futuro garantisca, almeno in parte, i

cittadini dalla conseguenza di depredate calamità.

Ricorderemo anzi che nella seduta della Camera dei Deputati del 2 ottobre 1968, nel discutere la conversione in legge del decreto-legge del 3 agosto 1968, n. 917, concernente « Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali », da più parti è stata avanzata la richiesta di una sollecita emanazione di un provvedimento legislativo organico che preveda indennizzi a favore dei danneggiati di qualsiasi calamità naturale e la relativa istituzione di un fondo nazionale di solidarietà.

D'altronde è dovere precipuo ed indifferibile di un Paese civile, di uno Stato di diritto come il nostro, tutelare il cittadino di fronte alle avversità naturali, attuando anche in questo campo quei concetti di solidarietà nazionale e di giustizia sociale che sono alla base della nostra Costituzione.

Senza aggiungere che, ad eccezione di alcune, ben determinate calamità — terremoti ed eruzioni soprattutto — alle quali indubbiamente l'opera dell'uomo è assolutamente estranea, per le altre non può escludersi una

corresponsabilità, diretta od indiretta, dello Stato o di organismi da esso controllati: basterebbe citare, come caso limite, la sciagura del Vajont, ove indubbiamente l'opera dell'uomo è stata determinante e, come caso generale, le inondazioni, in merito alle quali vi è da osservare che una radicale ed organica sistemazione idrografica del nostro Paese, ed innanzi tutto delle zone notoriamente più soggette, avrebbe certamente evitato il verificarsi di una gran parte di esse, od almeno le avrebbe grandemente circoscritte.

Occorre anzi ricordare che proprio l'uomo, mutando radicalmente e spesso irrazionalmente la configurazione naturale del suolo — con la costruzione di città, strade, ferrovie, argini, ponti, ecc. — e soprattutto disboscando senza criterio le montagne, ha creato i presupposti per tante e così gravi inondazioni: non si tratta quindi di fenomeni esclusivamente naturali — diremo dovuti al fato — bensì di fenomeni dovuti sì, come causa immediata, a particolari avversità atmosferiche, ma per i quali proprio l'uomo, la collettività, ha creato le condizioni prime.

Ed in merito poi alla corresponsabilità diretta od indiretta dello Stato nella maggiore o minore portata delle conseguenze derivanti dalle inondazioni e da altre calamità del genere, occorre ancora aggiungere che spesso è mancata anche ogni segnalazione preventiva, che doverosamente invece avrebbe dovuto essere organizzata *a priori*, in forma permanente, proprio dagli organi dello Stato e che certamente avrebbe di molto limitato la portata di tali calamità.

È quindi chiaro che non può negarsi una maggiore o minore corresponsabilità, diretta od indiretta, dello Stato o di organismi da esso dipendenti e, comunque della collettività, per buona parte delle calamità che hanno colpito il nostro Paese: è questa una delle ragioni più importanti che militano a favore dell'auspicata emanazione di una legge organica a sostegno delle popolazioni colpite, una ragione che è ad un tempo morale, costituzionale e diremo anche giuridica, in quanto in essa si configura una assunzione da parte dello Stato, della collettività, di eventuali corresponsabilità per le cause prime di tante pubbliche calamità. E deve essere ben chiaro che, come già affermato, uno Stato di diritto qual'è il nostro, non può non sentire la necessità di garantire i propri cittadini, in modo razionale ed organico, verso le conseguenze di avversità naturali, per cui sorge imperioso il comando che il rischio per dette calamità sia sopportato da tutta la col-

lettività, collettività che ormai già da tempo ha maturato una coscienza sociale, e che oggi più vivamente sente a seguito dei noti eventi.

L'acquisizione di detta coscienza sociale comporta di conseguenza una situazione di diritto che si configura come vera e propria responsabilità, anche se questa non deriva da « colpa », bensì è un aspetto della solidarietà e della sicurezza sociale modernamente intese.

D'altronde lo Stato si è già assunto nel passato, in occasioni di numerose calamità, tale responsabilità ma in forma implicita, disorganica, inadeguata. Infatti per molte delle calamità verificatesi in questi ultimi anni, lo Stato ha emanato provvedimenti aventi lo scopo sia di venire incontro ai cittadini colpiti, sia di concorrere alla ripresa economica delle zone danneggiate, ma in verità si è trattato di provvedimenti emanati sotto l'assillo del momento, e quindi redatti in modo affrettato, spesso comportanti modalità di attuazione eccessivamente complesse, e che infine prevedevano agevolazioni di gran lunga differenti dall'una all'altra calamità.

Lo Stato quindi in pratica già riconosce la necessità delle provvidenze di cui si discute, ma legiferando di volta in volta, e sotto l'urgenza del momento, lo fa in modo disorganico, inadeguato, creando profonda disparità fra i colpiti dall'una rispetto a quelli colpiti dall'altra calamità e, in definitiva, spendendo male i fondi stanziati. Basterebbe ricordare che in questo dopoguerra sono state emanate decine di leggi, per i terremoti delle Marche, dell'Irpinia, per l'alluvione in Calabria e per l'inondazione del Polesine, per la sciagura del Vajont e per le recenti inondazioni, per citare solo le principali, tutte ispirate a differenti criteri, tutte amministrare da differenti organismi statali — questi non tutti tecnicamente idonei — che in più hanno comportato ogni volta l'imposizione di nuovi tributi o l'inasprimento di quelli esistenti, con evidenti gravi complicazioni fiscali ed economiche, in quanto ogni nuovo tributo disorienta un determinato settore di attività economica.

Ed a proposito delle disparità previste da tali disposizioni di legge fra i colpiti dell'una rispetto a quelli dell'altra calamità, basti citare il paragone limite delle provvidenze stabilite a suo tempo per i colpiti dal terremoto delle Marche rispetto a quelle stabilite solo dopo pochi anni per un evento assolutamente analogo, il terremoto dell'Irpinia: i benefici previsti infatti per i colpiti da tale terremoto,

soprattutto nel campo delle abitazioni civili, sono di gran lunga — sino a 10 volte — superiori a quelli previsti per il terremoto delle Marche.

Ovviamente tali profonde disparità non hanno altra causa che l'assillo del momento nel quale le disposizioni stesse furono emanate.

\* \* \*

I proponenti tendono ora con la presente proposta di legge proprio ad avviare a questa inorganica ed irrazionalità nel legiferare.

Essi tendono all'emanazione di una legge organica ben studiata, che si attui direttamente, diremo automaticamente, al verificarsi dell'evento calamitoso, su semplice riconoscimento dell'evento stesso come tale da parte dell'esecutivo, e che sia soprattutto di semplice attuazione.

Tale legge ovviamente non vuole minimamente sostituire indispensabili, urgenti iniziative che l'esecutivo dovrà proporre al Parlamento per il rimboschimento delle montagne o per la sistemazione idrografica del nostro territorio: per l'attuazione cioè di tutte quelle opere necessarie ad evitare, per quanto possibile, le pubbliche calamità: essa vuole unicamente costituire una fonte efficace e sicura di garanzia per tutti i cittadini, i quali richiedono appunto da tale legge una funzione previdenziale ed assicurativa.

D'altronde tali concetti sono già da anni auspicati dall'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, che da 20 anni si batte per il risarcimento dei danni di guerra e per la ricostruzione nazionale, maturando all'uopo una approfondita esperienza tecnico-amministrativa, e che fino dal 1964 — in sede di pubblico congresso — ha allargato i propri scopi sociali, includendovi appunto l'assistenza ai sinistrati da pubbliche calamità; categoria questa che, si badi bene, non era sinora tutelata né assistita da alcun organismo rappresentativo, a differenza di ogni altra categoria che ad essa possa assimilarsi anche lontanamente — danneggiati di guerra, vittime civili, ecc. — ognuna delle quali è rappresentata appunto da associazioni giuridicamente riconosciute.

Circa poi i criteri principali posti a base della presente proposta di legge, vi è da confermare innanzitutto quello dell'organicità per cui la legge è studiata non per una determinata calamità, ma per qualunque avvenimento calamitoso dovesse deprecabilmente verificarsi in futuro.

Vi è poi da sottolineare il criterio della immediatezza: infatti essendo la sua attuazione subordinata al solo risarcimento dell'evento dannoso come tale (articolo 1) essa sarebbe appunto di immediata attuazione; il criterio della completezza: infatti la proposta di legge prevede, come meglio specificato in appresso, provvidenze per ogni tipo di danno — alle persone, ai beni, alle occupazioni, ecc. —; il criterio della semplicità: unica domanda per tutte le provvidenze, autorità competenti ben definite, ecc.

\* \* \*

In particolare, il criterio della immediatezza, che la proposta di legge persegue, è reso possibile da uno stanziamento annuo nel bilancio dello Stato per far fronte, oltre che alle necessità relative alle recenti calamità, ad ogni altra futura.

È opportuno sottolineare in merito che stabilendo per ogni esercizio finanziario futuro tale apposito stanziamento, si attua anche un criterio di sana amministrazione: quello cioè di ripartire eventuali oneri straordinari fra molti esercizi, in modo da evitare la necessità di dover sopportare, in caso di calamità, gravissimi oneri finanziari all'improvviso, ed entro un brevissimo periodo di tempo, come appunto nel caso attuale.

Ovviamente i fondi non spesi nell'esercizio andrebbero in aumento a quelli degli esercizi successivi, proprio allo scopo di costituire quella riserva che la legge si propone fra i suoi scopi principali per mettere in ogni momento lo Stato in grado di affrontare improvvisi e gravi oneri finanziari.

In concreto i proponenti prevedono uno stanziamento maggiore per i prossimi esercizi dal 1967-1968-1969, al fine di poter affrontare con mezzi adeguati le conseguenze delle recenti calamità, ed un minore stanziamento — 60 miliardi complessivi annui — per gli esercizi dal 1970 in poi, appunto per la costituzione del fondo di riserva.

\* \* \*

Circa poi la materia oggetto della proposta di legge, si precisa innanzitutto che essa si articola in otto parti:

*Disposizioni generali*, nelle quali, fra l'altro, viene definito il concetto di pubblica calamità, anche in relazione al riconoscimento da effettuarsi per ogni evento calamitoso con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

*Titolo primo:* concessione di indennizzi e di contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili od immobili.

*Titolo secondo:* concessione di pensioni ai cittadini rimasti invalidi, nonché ai congiunti dei cittadini deceduti.

*Titolo terzo:* esenzioni fiscali per il ripristino dei beni danneggiati, nonché per la ripresa delle attività economiche.

*Titolo quarto:* provvedimenti a favore dei lavoratori occupati presso aziende danneggiate.

*Titolo quinto:* sospensione di termini vari nei comuni danneggiati.

*Titolo sesto:* interventi diretti dello Stato per il ripristino delle opere pubbliche.

*Titolo settimo:* disposizioni finali.

Particolarmente, vi è da osservare:

*Titolo primo:* i proponenti hanno approfondito in modo particolare tale argomento, in quanto trattasi indubbiamente di provvidenze che da una parte costituiscono la base per il ripristino delle attività danneggiate, dall'altra rappresentano per lo Stato l'onere maggiore da sostenere.

Nella formulazione dei relativi articoli i proponenti hanno ben tenuto presente le esperienze, positive e negative, acquisite dallo Stato sia nell'opera di risarcimento dei danni di guerra, sia in occasione di precedenti calamità, soprattutto per quanto riguarda l'eccessivo protrarsi nel tempo di tali operazioni, eppertanto hanno studiato modalità di particolare semplicità.

Ad esempio, le autorità chiamate a provvedere alle relative liquidazioni sono autorizzate ad effettuare le liquidazioni stesse esclusivamente sulla base della documentazione presentata dai danneggiati, in modo da evitare la necessità di ogni istruttoria (vedi articolo 8).

I contributi e gli indennizzi poi sono stati attentamente graduati nel loro importo, sia in relazione al tipo di attività economica, sia in relazione dell'importo del danno.

Circa le autorità chiamate a provvedere alla liquidazione degli indennizzi e contributi, i proponenti hanno ritenuto opportuno fermare la loro attenzione sul Ministero del tesoro — che all'uopo potrà avvalersi delle intendenze di finanza — nonché sul Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda il ri-

pristino dei fabbricati di civile abitazione (vedi articolo 6).

Infatti tali organismi hanno maturato una lunga esperienza in merito alla concessione di indennizzi e contributi per quanto riguarda un settore estremamente analogo, quello dei danni di guerra: in particolare sia il Ministero del tesoro sia quello dei lavori pubblici, dispongono di organismi centrali appositamente costituiti per dette liquidazioni, e che ben potrebbero essere impegnati all'uopo, cioè la Direzione generale dei danni di guerra e l'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia.

Il Ministro dei lavori pubblici dispone inoltre della Direzione generale dei servizi speciali, che ha fra i suoi compiti specifici appunto quello dell'erogazione di contributi ai cittadini colpiti da terremoto ed altre calamità, per la ricostruzione delle loro case.

Circa poi i mutui necessari ad integrare i contributi dello Stato (vedi articolo 16), si è ritenuto opportuno proporre quale Ente erogatore l'istituto di finanziamento per la ricostruzione — INFIR — sia perché trattasi di Ente pubblico, sia perché in quasi venti anni di attività tale istituto ha effettuato una vastissima opera di finanziamento a favore della ricostruzione, concedendo mutui e scontando indennizzi dello Stato ai sinistrati che ricostruivano ed agendo sempre su di un piano largamente sociale e ben meritando dai danneggiati stessi (vedi articoli 17 e 18).

Circa infine la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai danneggiati, i proponenti hanno ritenuto opportuno che essa venga effettuata dall'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, in quanto trattasi dell'unico organismo giuridicamente riconosciuto che abbia una approfondita esperienza nel campo dell'assistenza tecnico-amministrativa ai cittadini danneggiati per il patrocinio delle loro istanze sia di indennizzo sia di contributo alla ricostruzione dei loro beni.

*Sul Titolo secondo:* — concessione di pensioni ai cittadini rimasti invalidi ed ai congiunti di quelli deceduti — i proponenti hanno ritenuto equo non tralasciare l'assistenza ai cittadini colpiti nel loro fisico, in quanto trattasi di una categoria per la quale il più delle volte una concreta assistenza costituisce la premessa indispensabile per la loro sopravvivenza, o verosia per la sopravvivenza delle loro famiglie.

Per quanto riguarda le specifiche disposizioni relative, i proponenti hanno ritenuto

ovvio richiamarsi integralmente alle vigenti disposizioni di legge a favore delle vittime civili di guerra, ritenendole le più consone al caso.

Per quanto riguarda il *Titolo terzo*: — esenzioni fiscali per il ripristino dei beni e per la ripresa delle attività economiche — i proponenti si sono richiamati in parte alle agevolazioni previste per i beni danneggiati dalla guerra, pur restringendole, ed in parte a quelle previste dai recenti decreti-legge.

\* \* \*

I proponenti si augurano che gli onorevoli colleghi vorranno soffermare la loro attenzione soprattutto sul concetto centrale della legge, cioè la sua organicità ed immediatezza di interventi, sulla vasta, favorevole portata che essa potrà avere nei riguardi di tutte le zone colpite; si augurano soprattutto che gli onorevoli colleghi di ogni parte politica vorranno dare il loro voto favorevole.

## PROPOSTA DI LEGGE

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.

##### *Disposizioni per le pubbliche calamità.*

Per pubbliche calamità deve intendersi ogni evento provocato da fattori naturali che rechi gravi danni alla collettività, e che sia riconosciuto come tale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 15 giorni dall'evento.

Detto decreto stabilirà:

a) in quali comuni, colpiti da pubbliche calamità debbano applicarsi le disposizioni previste dai titoli I, II, III e IV della presente legge;

b) in quali comuni debbano applicarsi anche le disposizioni previste dal titolo V.

Fra dette calamità devono intendersi: terremoti, eruzioni, frane, maremoti, inondazioni, anche se dipendenti dalla rottura di dighe, alluvioni, cicloni.

Il decreto di cui innanzi stabilirà inoltre ogni ulteriore provvedimento, ad integrazione della presente legge, eventualmente necessario in relazione agli aspetti particolari della calamità relativa al decreto stesso.

### TITOLO PRIMO

#### CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER LA PERDITA DI BENI MOBILI OD IMMOBILI.

#### ART. 2.

Ai cittadini italiani, agli enti e società di nazionalità italiana e loro aventi causa, sono concessi gli indennizzi ed i contributi di cui

appresso per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili o immobili avvenuti nei comuni compresi nel decreto previsto dall'articolo 1, in conseguenza di pubbliche calamità.

Alla concessione del contributo per il ripristino sono ammessi i beni immobili, nonché i beni mobili adibiti ad attività professionali, artigiane, agricole, commerciali ed industriali.

Sono esclusi dalla concessione del contributo, e sono quindi ammessi al solo indennizzo, i seguenti beni:

- 1) mobili di uso domestico ed automobili di uso personale;
- 2) merci, scorte, prodotti finiti, materiale semilavorato delle aziende industriali, commerciali ed artigiane;
- 3) scorte morte, equini, suini ed animali da bassa corte, per i fondi rustici.

#### ART. 3.

##### *Beni di enti pubblici.*

Per i danni di proprietà degli enti pubblici, destinati ai loro fini istituzionali, il ripristino viene effettuato a carico dello Stato.

Il ripristino stesso viene effettuato dal Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi dell'opera dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

#### ART. 4.

##### *Beni esclusi dai benefici della presente legge.*

Nessun beneficio è concesso per i danni ai seguenti beni:

- 1) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni veramente decorative o di abbellimento, armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport, imbarcazioni da diporto, a meno che non trattasi di beni in produzione od in commercio;
- 2) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salvo la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;
- 3) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;
- 4) tombe, cappelle, edicole, altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

## ART. 5.

*Danno indennizzabile.*

Il danno indennizzabile ai fini della presente legge è quello prodotto dall'evento riconosciuto a norma dell'articolo 1. È escluso da detti benefici il lucro cessante.

## ART. 6.

*Competenza.*

Alla concessione degli indennizzi e dei contributi provvede il Ministero del tesoro, che all'uopo si avvarrà delle intendenze di finanza competenti per territorio e, ove necessario, degli uffici tecnici dello Stato competenti secondo la natura del bene.

Alla Direzione generale danni di guerra è affidata anche la trattazione delle istanze di indennizzo e contributo per i danni provocati da pubbliche calamità e previsti dalla presente legge, salvo quelli di cui è competente il Ministero dei lavori pubblici, a norma del comma seguente. Essa pertanto assume la denominazione di: « Direzione generale dei danni di guerra e pubbliche calamità ».

Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla concessione dei contributi per il ripristino dei fabbricati addetti prevalentemente ad abitazione civile, nonché dei fabbricati rurali.

Provvede altresì al ripristino dei beni di cui all'articolo 3 della presente legge.

## ART. 7.

*Denuncia del danno.*

Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge i danneggiati devono avanzare domanda alla competente intendenza di finanza, ovvero al comune di residenza, entro 120 giorni dal decreto di cui all'1 della presente legge.

In detta domanda il danneggiato dovrà elencare i beni danneggiati e dovrà altresì dichiarare, ove i beni comportino, a norma dell'articolo 2 della presente legge, la concessione del contributo per il ripristino, se intende o meno provvedere al ripristino stesso e per quali beni.

Ove l'interessato non abbia con detta domanda dichiarato esplicitamente di voler provvedere al ripristino, si intenderà che abbia rinunciato al relativo contributo e gli verrà liquidato l'indennizzo.

ART. 8.

Per ottenere la concessione dell'indennizzo o del contributo, i danneggiati dovranno presentare, unitamente alla domanda, la documentazione comprovante l'avvenuto danno e l'importo relativo.

È ammesso che detta documentazione sia presentata, anziché all'atto della domanda, entro 120 giorni dalla data dell'invito formale a presentarla da parte dell'autorità competente, a norma della presente legge, a provvedere alla liquidazione.

Gli organi dello Stato sono autorizzati a rilasciare direttamente agli interessati ogni documento atto a comprovare l'avvenuto danno e l'entità relativa.

Gli organi dello Stato, competenti a norma dell'articolo 7 della presente legge, sono autorizzati a provvedere alla liquidazione dei contributi e degli indennizzi sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

ART. 9.

*Modalità per il ripristino.*

Il ripristino può essere effettuato, dietro autorizzazione dell'Amministrazione competente a norma dell'articolo 6 della presente legge, in opere e luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore a quello del bene danneggiato.

I lavori di ripristino possono essere iniziati solo dopo che l'Amministrazione competente abbia — entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'articolo 8 — rilasciato la relativa autorizzazione con la quale verrà comunicato all'interessato anche l'ammontare del danno e del relativo contributo.

La liquidazione del contributo viene effettuata dopo il termine dei lavori di ripristino.

È ammesso il pagamento di acconti durante i lavori.

ART. 10.

Per i beni mobili domestici e per le automobili di uso personale è concesso un indennizzo pari al cinquanta per cento del valore venale dei beni stessi, su di un massimo di un milione di detto valore per ogni nucleo familiare.



Detto indennizzo è concesso solo ai cittadini capo famiglia, il cui reddito, agli effetti dell'imposta complementare per l'anno precedente a quello nel quale sia avvenuta la calamità, non superi i due milioni di lire.

## ART. 11.

*Indennizzi ai beni di aziende artigiane, commerciali, agricole ed industriali.*

Ai beni delle aziende artigiane è concesso un indennizzo pari al quaranta per cento del valore venale dei beni stessi, su di un massimo, per ogni azienda, di lire sei milioni di detto valore.

Ai beni delle aziende commerciali è concesso un indennizzo pari al venticinque per cento del valore venale dei beni stessi, su di un massimo, per ogni azienda, di lire dieci milioni del valore stesso, nonché del venti per cento sull'ulteriore valore, da lire dieci milioni a lire venticinque milioni.

Ai beni delle aziende agricole è concesso un indennizzo pari al trentacinque per cento del valore venale del bene stesso, su di un massimo, per ogni azienda, di lire dieci milioni, nonché del trenta per cento sull'ulteriore valore da lire dieci milioni a lire venticinque milioni.

Ai beni delle aziende industriali è concesso un indennizzo pari al venticinque per cento del valore venale del bene stesso, su di un massimo, per ogni azienda, di lire venti milioni, nonché del venti per cento sull'ulteriore valore da lire venti milioni a lire quaranta milioni.

## ART. 12.

*Contributi ai beni di aziende artigiane, agricole, commerciali ed industriali.*

Per il ripristino dei beni delle aziende artigiane è concesso un contributo pari al cinquantacinque per cento del valore venale del bene stesso, su di un massimo, per ogni azienda, di lire otto milioni.

Per il ripristino dei beni delle aziende commerciali è concesso un contributo pari al trentacinque per cento del valore venale del bene stesso, su di un massimo, per ogni azienda, di lire dieci milioni di detto valore, nonché del trenta per cento da lire dieci milioni a lire trenta milioni.

Per il ripristino dei beni delle aziende agricole è concesso un contributo pari al quaranta per cento del valore venale del bene stesso, su di un massimo, per ogni azienda, di lire quindici milioni di detto valore, nonché del trentacinque per cento da lire quindici milioni a lire trenta milioni.

Per il ripristino dei beni delle aziende industriali è concesso un contributo pari al quaranta per cento del valore venale del bene stesso, su di un massimo per ogni azienda, di lire trenta milioni di detto valore, nonché del trenta per cento da lire trenta milioni a lire sessanta milioni.

ART. 13.

*Contributi agli immobili di abitazione.*

Per il ripristino degli immobili di abitazione è concesso un contributo pari al novanta per cento del valore venale del danno riportato, su di un massimo, per ogni unità immobiliare, di lire sei milioni e lire nove milioni.

ART. 14.

*Contributi ed indennizzi  
alle società cooperative.*

Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge verranno aumentati del venti per cento, ove spettanti alle società cooperative.

ART. 15.

*Modalità di pagamento.*

Gli indennizzi e contributi previsti dal presente titolo vengono corrisposti con le seguenti modalità:

se l'importo non supera le lire tre milioni, in un'unica soluzione;

se l'importo supera le lire tre milioni, in annualità, ognuna delle quali non può superare detto importo.

Per gli indennizzi l'autorità competente a norma dell'articolo 6 provvederà, entro trenta giorni dalla avvenuta presentazione della documentazione di cui all'articolo 8, a rilasciare all'interessato un certificato attestante l'avvenuto danno e l'importo dichiarato, non-

ché — per i danni di importo inferiore a lire quindici milioni — un acconto pari al cinquanta per cento dell'indennizzo spettantegli.

## ART. 16.

*Concessione di mutuo per il ripristino.*

Per il ripristino dei beni ammessi alla concessione del contributo a norma dell'articolo 2 della presente legge, l'Istituto per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a concedere mutui integrativi dei contributi previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge, sino all'ammontare del danno accertato dalla competente autorità.

Detti mutui verranno concessi all'interesse del sei per cento, e saranno rimborsabili in quindici anni.

Tali mutui possono essere impiegati dai danneggiati anche per estinguere precedenti mutui gravanti sui beni di cui trattasi, limitatamente alle rate relative ai due anni seguenti la calamità, e sino ad un importo massimo del trentatré per cento del mutuo stesso.

## ART. 17.

In relazione a quanto disposto dall'articolo precedente, l'INFIR è autorizzato ad emettere, entro il limite di quaranta miliardi all'anno, previa autorizzazione del Comitato interministeriale del credito, serie speciali di cartelle per la concessione di mutui e per lo sconto dei contributi e degli indennizzi previsti dalla presente legge.

## ART. 18.

Le cartelle emesse ai sensi dell'articolo 17 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

ART. 19.

*L'assistenza tecnico-amministrativa  
gratuita ai danneggiati.*

I Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici applicheranno una ritenuta dello zero cinquanta per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge per assicurare ai danneggiati da pubbliche calamità meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa alle loro istanze da parte della Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, che all'uopo è autorizzata ad estendere la sua attività nel settore dell'assistenza ai danneggiati da pubbliche calamità.

TITOLO SECONDO

CONCESSIONE DI PENSIONI.

ART. 20.

Ai cittadini italiani rimasti invalidi in conseguenza di pubbliche calamità, nonché ai congiunti dei cittadini deceduti in conseguenza delle calamità stesse, si applicano le disposizioni di legge vigenti a favore delle vittime civili di guerra, ed inerenti la concessione di pensione diretta ed indiretta.

TITOLO TERZO

ESENZIONI FISCALI.

ART. 21.

*Agevolazioni relative al ripristino.*

Per il ripristino dei beni danneggiati sono concesse le seguenti esenzioni fiscali:

1) I contributi e gli indennizzi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, né all'imposta generale sull'entrata.

2) La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti ed i contratti per l'attuazione della presente legge, nonché i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi, a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonché i diritti o i compensi spettanti agli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

3) Il reddito dei fabbricati ripristinati in sito, o su area diversa, in sostituzione di quelli distrutti, secondo le disposizioni della presente legge, è esente dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di quindici anni, decorrenti dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni.

4) Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinati all'esercizio di un'attività industriale o commerciale, quando rientrano nelle categorie degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte è limitata ad un decennio.

Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile perché appartenenti all'esercente attività industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili dell'imposta sui fabbricati.

#### ART. 22.

##### *Sospensione della riscossione di imposte.*

Il Ministro delle finanze ha facoltà di autorizzare nei comuni inclusi nei decreti previsti dall'articolo 1 della presente legge la sospensione della riscossione, per il periodo di un anno dall'evento calamitoso, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare e di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Nei comuni indicati nel precedente comma è sospesa la formazione dei ruoli relativi al periodo di un anno dalla data dell'evento calamitoso, per l'imposta sul reddito dominicale

dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario. La sospensione, ai sensi del primo comma, è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare agli uffici delle imposte dirette entro 120 giorni dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 23.

I possessori dei fabbricati distrutti o danneggiati sono tenuti a presentare unitamente alla domanda prevista dall'articolo 7 della presente legge, la domanda per lo sgravio della relativa imposta e delle sovrimposte.

L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Sulla base delle verifiche eseguite, si fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dalla data dell'evento calamitoso.

I risultati delle verifiche saranno comunicati a cura dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, al sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per 30 giorni nell'albo comunale.

Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla commissione distrettuale delle imposte entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco.

ART. 24.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, nonché per l'imposta complementare e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 22 gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare unitamente alla domanda, di cui all'articolo 7 della presente legge, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative all'anno entro il quale si è verificato l'evento calamitoso.

ART. 25.

La riscossione delle imposte e sovrimposte, sospese a norma del precedente articolo 22, che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a 18 a decorrere dal 360° giorno successivo all'evento calamitoso, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960. n. 1316.

## TITOLO QUARTO

## PROVVEDIMENTI

A FAVORE DEI LAVORATORI OCCUPATI  
PRESSO AZIENDE DANNEGGIATE.

## ART. 26.

Ai lavoratori già occupati presso aziende situate in comuni contemplati dai decreti previsti dall'articolo 1 della presente legge, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per le avversità naturali, di cui allo stesso articolo 1, è concessa per i primi 180 giorni di disoccupazione una maggiorazione di cinquecento lire al giorno, in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 1935, n. 1827, e successive modifiche.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto delle avversità di cui al decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria, in modo continuativo presso la stessa azienda, sempreché non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma è concessa per le giornate indennizzabili anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 32, lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche per l'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1 della presente legge, e che si trovino nelle condizioni di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

## ART. 27.

*Lavoratori industriali.*

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali, situate nei comuni contemplati dall'articolo 1, che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali di cui al decreto stesso, siano alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sospesi dal lavoro, ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese fra 0 e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizio-

ni entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per dodici mesi.

Trascorso tale periodo di tempo, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Agli operai ammessi all'integrazione ed alla indennità di disoccupazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera.

#### ART. 28.

##### *Lavoratori dell'edilizia.*

Nei confronti degli operai delle aziende industriali dell'edilizia ed affini, il trattamento previsto dall'articolo 27 è applicato nei limiti di tempo stabiliti dal primo comma del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, facendo salva la misura percentuale dell'integrazione prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1359.

#### ART. 29.

##### *Lavoratori autonomi.*

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto delle calamità naturali, è corrisposta a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'istituto nazionale della previdenza sociale un'anticipazione di lire duecentomila.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato, da presentarsi alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato il certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.



## TITOLO QUINTO

SOSPENSIONE DEI TERMINI  
NEI COMUNI DANNEGGIATI.

## ART. 30.

Nei comuni colpiti è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o scadano nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 32.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 32.

## ART. 31.

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'articolo 30, relativamente alle obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovati nel periodo delle calamità nei comuni colpiti.

## ART. 32.

Nei decreti previsti dall'articolo 1 della presente legge sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle calamità, la durata del periodo di sospensione dei termini, che comunque non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore dei citati decreti.

## ART. 33.

*Proroga dei contratti di locazione.*

I contratti di locazione e di sub-locazione di immobili a qualsiasi uso destinati, sono prorogati a due anni dall'evento calamitoso.

TITOLO SESTO

INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO  
PER IL RIPRISTINO  
DELLE OPERE PUBBLICHE.

ART. 34.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni al ripristino delle opere pubbliche danneggiate, nonché ai lavori di pronto intervento.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 35.

*Progettazioni.*

Per provvedere alla redazione dei progetti delle opere da ricostruire, nonché dei piani regolatori dei comuni compresi nei decreti di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla spesa di lire tre miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1980, detraendola dagli stanziamenti stabiliti dall'articolo 36 secondo comma della presente legge.

ART. 36.

*Stanziamenti dei fondi per l'attuazione  
della presente legge.*

Il Ministro del tesoro stanzierà sul proprio bilancio lire ottanta miliardi per l'esercizio 1969 e lire quaranta miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1980.

Stanzierà altresì sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici lire ottanta miliardi per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970, nonché trenta miliardi per ognuno degli esercizi dal 1971 al 1980.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio, nonché al trasferimento di fondi ad altri Ministeri per le occorrenze relative al ripristino dei beni danneggiati di proprietà dello Stato, di rispettiva competenza, detraendoli da quelli previsti dal primo comma del presente articolo.